



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 22 maggio 2020

COVID: Pillole del decreto Rilancio 2 di 3

Il Decreto 19 maggio 2020, n. 34 in pillole 2/3.

Riepiloghiamo in breve alcuni dei provvedimenti disposti con il cosiddetto **decreto Rilancio**.

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, **è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.**

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA' ARTIGIANI COMMERCianti

Ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione dell'AGO (art. 28 cura Italia) già beneficiati nel mese di marzo la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

Ai lavoratori del settore agricolo la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.
- e) Tutti questi a condizione che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente o titolari di pensione.

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

ART. 84 – TERMINE RICHIESTA INDENNITA'

Decorsi **quindici giorni dall'entrata in vigore (entro il 3 giugno 2020)** del presente decreto si decade dalla possibilità di chiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020, relativa al mese di marzo 2020.

ART. 85 – INDENNITA' LAVORATORI DOMESTICI

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, **alla data del 23 febbraio 2020**, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva **superiore a 10 ore settimanali**, non titolari di pensione assegno ordinario di invalidità escluso, è riconosciuta, **per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese**, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

ART. 92 – NASPI – DIS COLL

Il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, **prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi**, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

ART. 94 – PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO

I percettori di ammortizzatori sociali, a zero ore, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, **nel limite di 2000 euro per l'anno 2020**.

ART. 98 – LAVORATORI SPORTIVI

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità, **la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda**, anche per i mesi di **aprile e maggio 2020**.

ART. 103 – SANATORIA LAVORATORI IRREGOLARI

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno **possono presentare istanza**, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere **un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare**, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici **prima dell'8 marzo 2020**.

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, **possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza**. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e **devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019**.

ART. 105 – FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI

Prevista un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, volti a introdurre:

- a) Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa destinati alle attività **per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020;**
- b) Progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad **implementare le opportunità culturali e educative dei minori.**

ART. 119 – INCENTIVI BONUS ENERGIA E SISMABONUS

Detrazione per efficienza energetica **nella misura del 110%** per le spese **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, da ripartire in **quote costanti in cinque anni**.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento di **almeno due classi energetiche**, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante **Attestato di Prestazione Energetica (APE)** ante e post intervento.

Le spese devono essere sostenute:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;**
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

ART. 120 – CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività è previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, in luoghi aperti al pubblico, un **credito di imposta del 60%** delle **spese sostenute nell'anno 2020 con un massimo di 80.000 euro**

ART. 121 – DETRAZIONI FISCALI TRASFORMABILI IN SCONTO E IN CREDITO D'IMPOSTA

I soggetti che sostengono spese per:

- a) recupero del patrimonio;
- b) efficienza energetica;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

possono optare in luogo dell'utilizzo del credito d'imposta:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

ART. 122 – CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DA COVID-19

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.

Queste disposizioni **si applicano alle seguenti misure:**

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI;
- d) credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro.

